



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 46

Seduta del 23/04/2018

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Stefano Bolognini di concerto con gli Assessori Silvia Piani, Melania De Nichilo Rizzoli e Giulio Gallera

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI A SUPPORTO DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLA L.R. N. 19/2007 - MODIFICA DELLA DGR N. 6832/2017 (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI PIANI, DE NICHILLO RIZZOLI E GALLERA)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Paolo Favini

Giovanni Bocchieri

Giovanni Daverio

Il Dirigente Claudia Moneta

L'atto si compone di 15 pagine

di cui 8 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 che riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità senza discriminazioni e sulla base di pari opportunità attraverso un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli e un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, al fine di garantire la piena ed uguale partecipazione alla vita della comunità;
- la L. 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate" che prevede, quali principi qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale;
- il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" e in particolare l'articolo 315 che prevede l'integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado da realizzare anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59" e in particolare l'articolo 139, comma 1, lett. c), il quale ha attribuito alle province in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- la L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la L. 10 marzo 2000, n.62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- la L. 3 aprile 2001, n. 138 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici";
- il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- il D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289";
- il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107";

RICHIAMATO il programma di governo per la XI Legislatura, presentato al Consiglio regionale in data 10 aprile 2018 e che costituisce riferimento per l'impostazione dell'azione di governo della Giunta regionale;

VISTE le seguenti leggi regionali:

- 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- 12 dicembre 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale", ed in particolare l'art. 3 c. 1;
- 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), ed in particolare l'art.6 che istituisce le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) quali soggetti attuatori della programmazione regionale, prevedendo tra i compiti "il governo della presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali";
- 5 agosto 2016, n. 20 "Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile";
- 29 dicembre 2016, n. 35, "Legge di stabilità 2017 – 2019" ed in particolare l'art. 9;

VISTI gli articoli 5 e 6 della citata L.R. n. 19/2007, come modificati dall'art. 31 della L.R. n. 15/2017, i quali prevedono nello specifico che:

- spetta alla Regione lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale (assistenza alla comunicazione, servizio tiflogico e fornitura di materiale didattico speciale o di altri supporti didattici), tramite il coinvolgimento degli enti del sistema



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sociosanitario, nonché la promozione ed il sostegno, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 5 comma 1, lett. f-bis) e f-ter);

- spetta altresì ai comuni, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 6, comma 1-bis);
- é trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 6, comma 1-bis 1);
- la Giunta regionale, al fine di assicurare conformità di trattamento, efficacia ed efficienza, approva specifiche linee guida sulla base di costi omogenei, per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 5, comma 1, lett f-bis) e dell'art. 6, comma 1-bis1 della L.R. n. 19/2007, che definiscono in particolare, nelle more del riordino degli ambiti territoriali di riferimento per i piani di zona di cui all'art. 18 della L.R. n. 3/2008, le modalità di coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario relative alla funzione di competenza regionale e sono volte, più in generale, al soddisfacimento delle esigenze di raccordo e coordinamento (art. 6, comma 1 ter);

RICHIAMATE:

- la DGR n. 6832/2017 "Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007";
- la DGR n. 6971/2017 "Attuazione della DGR n. 6832/2017: Avviso tipo per la costituzione da parte delle ATS dell'elenco dei soggetti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 e schema tipo di convenzione";

DATO ATTO che con la DGR n. 7632/2017 è stato individuato, quale ambito di intervento di prima applicazione della l.r. n. 10/2017 istitutiva del fattore famiglia lombardo, i servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale e sono state assegnate alle ATS le risorse relative all'anno 2017 pari ad € 1.500.000,00;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA altresì la DGR n. 7924/2018 con la quale sono state approvate le Modalità operative per l'attivazione dei servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale per l'anno scolastico 2018-2019;

DATO ATTO che la sopra richiamata deliberazione n. 6971/2017, in fase di prima applicazione e in parziale deroga al modello organizzativo adottato con le linee guida di cui alla DGR n. 6832/2017 (paragrafo 6.2), ha autorizzato l'ATS di Bergamo all'erogazione del servizio in forma diretta con l'impiego del personale trasferito a seguito dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 2 agosto 2017 tra Regione Lombardia e Provincia di Bergamo;

RITENUTO opportuno modificare il paragrafo 6 delle linee guida di cui alla citata DGR n. 6832/2017, come da allegato 1) parte integrante e sostanziale, alle luce di quanto emerso nel primo anno di applicazione e dal tavolo di monitoraggio cui partecipano l'Ufficio Scolastico Regionale, i rappresentanti delle istituzioni scolastiche, ANCI Lombardia e le Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale;

DATO ATTO che le modifiche riguardano il paragrafo 6 "Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale" con l'obiettivo di rendere maggiormente flessibile la composizione del Piano individuale di intervento e modulare l'intensità delle singole attività fermo restando che è onere dei Comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 1 bis, della l.r. 19/2007, garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado con le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia;

RITENUTO opportuno, in attuazione del Fattore Famiglia di cui alla DGR n. 7632/2017, destinare le risorse relative all'anno 2017 e già assegnate alla ATS, per la validazione di piani superiori a € 5.800 e nel limite massimo di € 7.500 per gli studenti disabili sensoriali che si trovino in una delle seguenti condizioni: siano studenti pluridisabili, o figli di genitori disabili sensoriali o conviventi con fratelli disabili sensoriali così come meglio specificato al paragrafo 6.5 di cui all'allegato 1) parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che, in parziale deroga al modello organizzativo adottato, ancora per il prossimo anno scolastico 2018/19 si autorizza l'ATS di Bergamo ad offrire parte del servizio in forma diretta con il personale trasferito di cui all'accordo del 2 agosto sopra citato, sempre nel rispetto dei contenuti delle linee guida, alle seguenti condizioni:

- gli studenti beneficiari non possono essere diversi da coloro che sono stati seguiti in forma diretta nell'anno scolastico 2017/18;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- già a partire dalla fine dell'anno scolastico in corso 2017/18 il personale destinato ai servizi educativi deve progressivamente essere destinato ad altre attività connesse alla natura del servizio in questione, secondo i criteri da condividere in appositi tavoli sindacali e all'interno di un progetto condiviso tra ATS - ASST e Direzioni Generali competenti di Regione Lombardia;

STABILITO che gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi in favore degli studenti con disabilità sensoriale previsti dalla presente deliberazione, a seguito di variazione compensativa richiesta con nota prot. n. J1.2018.0007813 del 17/04/2018 sono pari ad € 9.000.000,00, stanziati a valere sul capitolo 12871 del bilancio regionale, di cui € 4.500.000,00 per l'anno 2018 e € 4.500.000,00 per l'anno 2019, a cui si aggiungono le risorse già trasferite alle ATS per l'attuazione del fattore famiglia;

DATO ATTO che il riparto tra le ATS è effettuato in proporzione alla spesa storica riferita all'anno scolastico 2017/2018 e tenuto conto di eventuali residui sulle somme già assegnate per il medesimo anno;

PRESO ATTO che per i contenuti del presente provvedimento sono stati sentiti l'Ufficio Scolastico Regionale, i rappresentanti delle istituzioni scolastiche, ANCI Lombardia e le Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale e con maggiore coinvolgimento nella materia dell'inclusione scolastica;

DATO ATTO di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito di Regione Lombardia e ai sensi del D.lgs 33/2013, quali adempimenti in tema di trasparenza;

RICHIAMATA la l.r 20/08 e il provvedimento organizzativo della Giunta Regionale della XI legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il paragrafo 6 "Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale" così come riportato nell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in modifica alla DGR n. 6832/2017;
2. di stabilire che gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi in favore degli studenti con disabilità sensoriale previsti dalla presente deliberazione, a seguito di variazione compensativa richiesta con nota prot. n. J1.2018.0007813 del 17/04/2018,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sono pari ad € 9.000.000,00 - stanziati a valere sul capitolo 12871 del bilancio regionale, di cui € 4.500.000,00 per l'anno 2018 e € 4.500.000,00 per l'anno 2019, a cui si aggiungono le risorse già trasferite alle ATS per l'attuazione del fattore famiglia;

3. di stabilire che il riparto tra le ATS è effettuato in proporzione alla spesa storica riferita all'anno scolastico 2017/2018 e tenuto conto di eventuali residui sulle somme già assegnate per il medesimo anno;
4. di destinare – secondo quanto già deliberato con DGR 7632/2017 – le risorse 2017 di cui alla lr. 10/2017 “Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie - Istituzione del *fattore famiglia lombardo*” agli studenti disabili sensoriali che si trovino in una delle seguenti condizioni: siano studenti pluridisabili, o figli di genitori disabili sensoriali o conviventi con fratelli disabili sensoriali secondo quanto meglio specificato al paragrafo 6.5 dell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di autorizzare, in parziale deroga al modello organizzativo adottato, ancora per il prossimo anno scolastico 2018/19 si autorizza l'ATS di Bergamo ad offrire parte del servizio in forma diretta con il personale trasferito di cui all'accordo del 2 agosto sopra citato, sempre nel rispetto dei contenuti delle linee guida, alle seguenti condizioni:
 - gli studenti beneficiari non possono essere diversi da coloro che sono stati seguiti in forma diretta nell'anno scolastico 2017/18;
 - già a partire dalla fine dell'anno scolastico in corso 2017/18 il personale destinato ai servizi educativi deve progressivamente essere destinato ad altre attività connesse alla natura del servizio in questione, secondo i criteri da condividere in appositi tavoli sindacali e all'interno di un progetto condiviso tra ATS - ASST e Direzioni Generali competenti di Regione Lombardia;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Regione;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D.lgs 33/2013, quali adempimenti in tema di trasparenza.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Allegato 1)

Linee guida per lo svolgimento dei servizi di inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale.

6 Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale

La Regione garantisce la realizzazione di interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, fermo restando che è onere dei Comuni ai sensi (art.6 comma 1-bis L.R. 19/2007) della normativa vigente, garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti. Gli interventi, realizzati per l'inclusione scolastica sulla base dei progetti individuali, sono volti a sopperire alle difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione che possono incontrare gli studenti nel raggiungimento dei risultati scolastici e formativi a causa di menomazioni visive e uditive. I progetti tengono conto delle indicazioni provenienti dai servizi sociali dei comuni, dagli specialisti e dalle diverse realtà che, a vario titolo, si occupano dei bambini e dei ragazzi con disabilità sensoriale (istituti scolastici, aziende socio-sanitarie- territoriali, ecc.), al fine di promuovere una cultura di effettiva inclusione.

Lo studente con disabilità sensoriale ha diritto agli interventi e ai servizi in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative.

Nei casi di pluridisabilità sensoriale, deve essere individuato in accordo con la famiglia e su indicazione specialistica, l'intervento più opportuno, tenuto conto dello specifico bisogno dello studente nell'ambito del contesto scolastico.

Gli interventi riguardano nello specifico:

a) Assistenza alla comunicazione per studenti con disabilità visiva

Il servizio è realizzato da una figura educativa con adeguata esperienza e/o formazione che supporta lo studente con disabilità visiva nelle diverse attività al fine di completare, integrare e sviluppare il relativo percorso di crescita e autonomia. L'assistente alla comunicazione deve integrare la propria attività a quella delle altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno e personale ATA), senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di intervento. Le azioni dell'assistente alla comunicazione si realizzano nel contesto classe e nell'intero ambiente scolastico, con l'obiettivo di coinvolgere tutti gli studenti nel processo di integrazione e inclusione, secondo un modello di partecipazione attiva. Il servizio è svolto a scuola e, laddove previsto nel Piano Individuale, anche a domicilio.

L'assistente alla comunicazione per studenti con disabilità visiva, in particolare, svolge le seguenti attività:

- condivide e sostiene la metodologia per le attività scolastiche demandate a casa;
- favorisce lo sviluppo dell'autonomia personale nello studio e nella gestione di sé;
- supporta lo studente nel processo di conoscenza dell'ambiente;
- condivide con la famiglia il processo di crescita e autonomia globale dello studente;
- si rapporta con il tiflogogo di riferimento per le diverse attività in essere;
- si pone come mediatore attivo nel favorire l'approccio e la conoscenza di informazioni, materiali e documenti, non immediatamente o poco fruibili dalla persona con disabilità visiva;
- prepara materiali, quando necessario, di uso immediato per situazioni di studio contingenti;
- si raccorda con gli enti erogatori scolastici, il tiflogogo e la famiglia;
- collabora con il personale docente e non docente della scuola;

L'assistente alla comunicazione, laddove previsto dal Piano Individuale, svolge il proprio servizio, per un numero minimo di 3 ore settimanali e per un numero massimo di 10 ore settimanali.

Il costo orario medio dell'educatore dedicato al singolo intervento è pari ad € 20,00/h (IVA inclusa) per un numero massimo di 34 settimane per ogni ordine e grado di istruzione, per i corsi di istruzione e formazione professionale ed un numero massimo di 38 settimane per la scuola dell'infanzia.

Agli studenti che, al termine dell'anno scolastico, sostengono l'esame di Stato dei percorsi di istruzione o l'esame di qualifica o diploma dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale, può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo straordinario finalizzato e parametrato alla durata delle prove d'esame, per un massimo di 12 ore.

b) Servizio di assistenza alla comunicazione a favore di studenti con disabilità uditiva

Il servizio è realizzato da una figura educativa che supporta lo studente con disabilità uditiva è volto a sopperire alla funzione comunicativa la cui compromissione, se non supportata, può causare difficoltà e svantaggi nel processo d'apprendimento, nell'inclusione scolastica e nella socializzazione.

Gli interventi si concretizzano nell'affiancamento dello studente da parte di enti erogatori specializzati nelle difficoltà comunicative, adeguandosi alle esigenze e al contesto di ciascuno studente e secondo modalità e metodi di trattamento necessari come la lingua dei segni italiana (LIS) a favore degli studenti sordi segnanti e l'oralismo a favore degli studenti sordi non segnanti.

L'assistente alla comunicazione deve integrare la propria attività a quella delle altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno e personale ATA). Le azioni dell'assistente alla comunicazione si realizzano nel contesto classe e nell'intero ambiente scolastico, con l'obiettivo di coinvolgere tutti gli studenti nel processo di integrazione e inclusione, secondo un modello di partecipazione attiva. Il servizio è svolto a scuola e, laddove previsto nel Piano Individuale, anche a domicilio.

L'assistente alla comunicazione per sordi svolge le seguenti attività:

- facilita la comunicazione dello studente con gli insegnanti e i compagni di classe;
- rende accessibile allo studente l'insieme dei contenuti didattici e le informazioni attraverso la lingua dei segni italiana (LIS), l'ISE (Italiano Segnato Esatto) o la labializzazione;
- utilizza le strategie più adeguate derivanti dalla conoscenza e della psicologia evolutiva nel campo della sordità e della psicologia dell'età evolutiva per accrescere le competenze comunicative dello studente ed accogliere le sue esperienze emotive e relazionali;
- facilita l'integrazione dello studente all'interno della classe e del contesto scolastico;
- stabilisce un corretto rapporto con le famiglie;
- collabora con il personale docente e non docente della scuola;
- collabora alla stesura del piano educativo individualizzato (PEI) ;
- media nell'ascolto delle lezioni d'aula per favorire la comprensione del linguaggio verbale e l'accesso ai contenuti didattici;
- facilita l'acquisizione da parte dello studente di un metodo di studio quanto più possibile autonomo;
- partecipa agli incontri tra la scuola e la famiglia organizzati dalla scuola.

L'assistente alla comunicazione svolge il proprio servizio per un numero minimo di 3 ore settimanali e per un numero massimo di 11 ore settimanali.

Il costo orario medio dell'educatore dedicato al singolo intervento è pari ad € 20,00/h (IVA inclusa) per un numero massimo di 34 settimane per ogni ordine e grado di istruzione, per i corsi di istruzione e formazione professionale ed un numero massimo di 38 settimane per la scuola dell'infanzia.

Agli studenti che, al termine dell'anno scolastico, sostengono l'esame di Stato dei percorsi di istruzione o l'esame di qualifica o diploma dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione

professionale può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo straordinario finalizzato e parametrato alla durata delle prove d'esame, per un massimo di 12 ore.

c) Consulenza tiflogica

La consulenza tiflogica deve essere sempre prevista in ogni Piano Individuale come intervento di carattere pedagogico, didattico e informatico; ha l'obiettivo di offrire a tutte le figure coinvolte nel processo educativo dello studente con disabilità visiva (studente, scuola e famiglia) la possibilità di individuare e acquisire metodologie e criteri didattici e operativi atti a favorirne un efficace percorso educativo e di apprendimento, sviluppando al meglio le proprie possibilità.

L'intervento di consulenza tiflogica è condotto dal tiflogo, pedagoga specializzato nelle aree educative che svolge una funzione operativa di confronto con gli insegnanti per il trasferimento delle indicazioni curriculari all'effettiva potenzialità di apprendimento dello studente. A tal fine, traduce e adatta la didattica, comune a tutti gli allievi, in tiflodidattica, comune a tutti e all'allievo che non vede. Il tiflogo svolge una funzione operativa di confronto con gli insegnanti per il trasferimento delle indicazioni curriculari alla effettiva potenzialità di apprendimento dell'allievo con disabilità visiva. Il tiflogo svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- partendo dalla diagnosi funzionale, dal piano dinamico funzionale e dall'osservazione dello studente, fornisce indicazioni utili e coerenti alla definizione del PEI;
- interviene con indicazioni/suggerimenti metodologici didattici e operativi nella conduzione delle attività scolastiche volte a favorire lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;
- fornisce supporti, materiali e sussidi tiflodidattici coerenti con il percorso della scuola e dello studente;
- introduce e sviluppa il percorso formativo dello studente in ambiente tecnologico (tifloinformatico) per i diversi gradi della scuola, in relazione al relativo livello di istruzione;
- fornisce indicazioni, suggerimenti e consigli alla famiglia dello studente.

Lo standard del servizio di consulenza tiflogica è rappresentato nella sottostante tabella:

Ordine scuola	Numero minimo e massimo ore per anno scolastico
Infanzia	16 - 32
Primaria	16 - 32
Secondaria I grado	16 - 32
Secondaria II grado	12 - 28

Il costo orario medio del tiflogo dedicato al singolo intervento è pari ad € 40,00/50,00 h (IVA inclusa).

Agli studenti che, al termine dell'anno scolastico, sostengono l'esame di Stato dei percorsi di istruzione o l'esame di qualifica o diploma dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo straordinario.

d) Fornitura di materiale didattico speciale e dei libri di testo

Il servizio, è destinato a studenti con disabilità visiva e uditiva che frequentano gli istituti scolastici di primo e secondo ciclo e formativi e consiste nella fornitura di materiale didattico speciale e dei libri di testo in base al percorso scolastico e ai bisogni individuali dello studente, come di seguito specificato:

per gli studenti non vedenti/ipovedenti:

- materiale (tiflo) didattico a caratteri ingranditi a favore di studenti con disabilità visiva - specifico per studenti ipovedenti- e realizzato secondo criteri individuati in collaborazione con il tiflogo;
- libri di testo scolastici elaborati secondo criteri tiflodidattici ed efficaci nella loro fruibilità in braille, a caratteri ingranditi e su supporto informatico (se in registrazione vocale, realizzati in modalità Daisy).

L'importo massimo riconoscibile è pari, rispettivamente, a € 1.500,00 per gli alunni dalla scuola dell'infanzia e di € 2.500,00 per gli studenti della scuola, primaria, secondaria di primo e secondo ciclo e per gli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Agli studenti non vedenti/ipovedenti, salvo impedimenti oggettivi personali riscontrati dal tiflogo, nei modi e nei tempi confacenti allo sviluppo cognitivo e al percorso formativo dello studente, deve essere insegnato l'uso del sistema di letto/scrittura Braille.

Per gli studenti ipovedenti, l'uso delle fotocopie ingrandite, deve essere limitato a sporadiche occasioni, dovute a necessità imprevedute, urgenti, o dettate da particolari situazioni didattiche non preventivamente programmabili in tempo utile a consentire la preparazione di materiale ingrandito e fruibile da computer o da stampa.

per gli studenti sordi è utile l'utilizzo di strumenti che facilitino i processi di apprendimento: le nuove tecnologie per la didattica possono aiutare a superare o diminuire le difficoltà di apprendimento e contribuire al successo formativo.

Le tecnologie informatiche consentono infatti adattamenti nell'utilizzo dei computer, l'uso di immagini e di animazioni, sottotitoli ecc. Nella didattica, i docenti possono preparare lezioni con PowerPoint o costruire ipertesti, mentre gli studenti possono utilizzare diversi software specifici di supporto all'apprendimento, vocabolari multimediali, editor testuali con immagini ed altro ancora. Esistono infatti sistemi interattivi dinamici, che consentono metodologie didattiche attive, costruttivistiche e soluzioni strategiche centrate sulla rappresentazione, come ad esempio le mappe concettuali per lo studio. Per chi utilizza la lingua dei segni italiana (LIS), inoltre, sono disponibili dizionari italiano-LIS.

Sono inoltre molto utili per i sordi oralisti (non segnanti) o con impianto cocleare gli strumenti di trasmissione audio di uso personale come i cavi ad induzione, bluetooth collegabili ai computer per le comunicazioni audio-video o gli strumenti per il riconoscimento vocale, o qualunque sistema, attrezzatura o ausilio che faciliti notevolmente le comunicazioni a distanza anche in ambito scolastico, fatto salvo che non siano stati finanziati nell'ambito della L.R. 23/99 o ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 63.

Gli strumenti didattici sono utili sia allo svolgimento del lavoro dell'assistente e per l'apprendimento dell'alunno/studente sordo; generalmente per i più piccoli si tratta di video-libri (DVD) interattivi che consentano differenti modalità di fruizione (come ad esempio: Lingua dei Segni

Italiana, ma anche audio per la condivisione dello strumento con i compagni di classe udenti il tutto supportato da immagini e testo).

Testi specifici adatti agli studenti sordi sono quelli che consentono di insegnare e di imparare con l'uso delle mappe e di strategie logico-visive per l'organizzazione delle conoscenze; schede visive per imparare la Lingua dei Segni, racconti illustrati per stimolare le abilità percettive, software per mappe concettuali didattiche.

L'importo massimo riconoscibile è pari, rispettivamente, a € 700,00 per gli alunni dalla scuola dell'infanzia e di € 1.500,00 per gli studenti della scuola, primaria, secondaria di primo e secondo ciclo e per gli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

6.1 Destinatari e determinazione del fabbisogno assistenziale

Sono destinatari degli interventi di assistenza alla comunicazione, servizio tiflogico e materiale didattico speciale gli studenti residenti in Lombardia o in altri comuni ma con specifiche situazioni

familiari (a titolo esemplificativo: affido presso famiglie residenti nella Regione, collocamento presso famiglie/comunità del territorio regionale designato dal Tribunale competente), frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola dell'infanzia all'istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale di secondo ciclo e in possesso di certificazione di disabilità sensoriale e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza per la comunicazione (*Verbale del collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006, della D.G.R n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185 del 4.08.2011*).

Sono definiti disabili sensoriali:

a) studenti con disabilità visiva, e precisamente:

- persone affette da cecità assoluta (art. 2, legge 138/2001);
- persone affette da cecità parziale (art. 3, legge 138/2001);
- persone ipovedenti gravi (art. 4, legge 138/2001);
- persone ipovedenti medio-grave (art. 5, legge 138/2001);
- persone affette da cecità assoluta o parziale o ipovisione grave, con disabilità plurime;

b) studenti sordi, quali nello specifico:

- soggetti affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (Rif. Legge 26 maggio 1970, n. 381 art. 1);
- soggetti ipoacusici con perdita uditiva superiore a 60 dB da entrambe le orecchie (Decreto del Ministro della Sanità - 5 febbraio 1992), pur corretta da protesi acustica.

A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'accertamento dello stato di alunno con disabilità, la valutazione diagnostico-funzionale nonché tutte le procedure per l'accompagnamento dello studente disabile ai fini dell'inclusione scolastica sono effettuate con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del D. Lgs. n. 66/2017. In particolare, il livello di fabbisogno assistenziale è determinato sulla base dei predetti criteri nell'ambito del profilo di funzionamento di cui all'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6.2 Modello organizzativo

I servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale sono garantiti dalle ATS per il tramite di enti erogatori idonei in forma singola o in rete. L'ATS individua gli enti erogatori con apposita manifestazione di interesse sulla base dei seguenti criteri:

1. soggetti attivi sul territorio regionale che svolgono attività di inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale attraverso l'impiego di personale qualificato di comprovata esperienza nella didattica per gli studenti con disabilità sensoriale e/o in possesso di attestati di frequenza a percorsi formativi/aggiornamento relativi alle disabilità uditiva e visiva;
2. soggetti che hanno svolto in precedenza sul territorio regionale attività di inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale attraverso l'impiego di personale qualificato di comprovata esperienza nella didattica per gli studenti con disabilità sensoriale e/o in possesso di attestati di frequenza a percorsi formativi/aggiornamento relativi alle disabilità uditiva e visiva;
3. soggetti che hanno personale solo in parte qualificato o esperto in grado di svolgere attività di inclusione scolastica ma che dimostrino di essere in grado di dotarsi delle figure e degli operatori con la necessaria formazione ed esperienza per poter svolgere i servizi di

inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale e/o in possesso di attestati di frequenza a percorsi formativi/aggiornamento relativi alle disabilità uditive e visive.

Le ATS provvedono a pubblicare la manifestazione di interesse secondo lo schema approvato da Regione Lombardia, all'istruttoria delle domande pervenute e approvano l'elenco degli enti erogatori risultati idonei entro il 30 aprile.

L'erogazione dei servizi a favore degli studenti con disabilità è sostenuta dalla Regione mediante attribuzione alle ATS, delle risorse finanziarie necessarie sulla base del fabbisogno annuo rilevato nell'anno scolastico 2017/2018.

L'erogazione dei servizi a favore degli studenti con disabilità è garantita secondo quanto previsto dal Piano Individuale presentato dall'ente erogatore. L'ente erogatore deve essere in grado di garantire le diverse tipologie di intervento (servizio di assistenza alla comunicazione, servizio di tiflodidattica/tifloinformatica, servizio di traduzione testi ecc..).

L'individuazione dell'ente erogatore è determinata dalla scelta della famiglia, preferibilmente in raccordo con la scuola.

Le ATS promuovono forme di collaborazione e coordinamento territoriale nella cabina di Regia di cui all'art. di cui all'art. 6, comma 6, lett. f) della l.r. 33/2009 al fine di garantire parità di trattamento ed omogeneità dei servizi in relazione alle differenti tipologie e gradi di disabilità.

6.3 Modalità di attivazione del servizio

Il Servizio di Inclusione scolastica è attivato a seguito di domanda presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, correlata dalla documentazione sanitaria di cui al paragrafo 6.1. La domanda può essere presentata a partire dal 2 maggio e comunque entro la fine dell'anno scolastico precedente a quello per cui viene richiesto l'intervento, ai Servizi Sociali del Comune di residenza. In alternativa la domanda può essere presentata all'Istituto Scolastico frequentato; in quest'ultimo caso è onere dell'Istituto Scolastico trasmettere al Comune la domanda completa della documentazione necessaria.

Il Comune, tramite il sistema informativo SIAGE, trasmette le domande alla ATS competente che provvede all'istruttoria.

L'ATS, invia ad ogni famiglia l'elenco degli enti erogatori idonei. La famiglia deve scegliere tempestivamente l'ente erogatore e definire con lo stesso il Piano Individuale.

L'ente erogatore, dopo la presa in carico dello studente, deve inviare il Piano Individuale entro 15 giorni lavorativi e comunque entro il 15 luglio alla ATS che, entro i successivi 15 giorni e comunque non oltre il 30 luglio deve provvedere alla sua validazione per il riconoscimento della spesa. Il rispetto di tali termini garantisce l'attivazione del servizio contestualmente all'avvio dell'anno scolastico.

Il Piano Individuale viene definito dall'ente erogatore, con il coinvolgimento delle famiglie, dal gruppo delle classi dove sono inseriti gli studenti con disabilità in coerenza con il Piano Educativo Individuale inteso quale atto di programmazione comprendente le indicazioni principali sulle azioni e misure in ambito scolastico nell'area della socializzazione.

Il Comune provvede, altresì, alla predisposizione del progetto individuale di cui all'art.14 della L.328/2000 indicando i diversi interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di cui possa aver bisogno la persona con disabilità, nonché le modalità di una loro interazione.

6.4 Modalità di erogazione del servizio

L'ente erogatore, fornisce tutti gli interventi previsti nel Piano Individuale garantendo le figure dell'assistente alla comunicazione, il tiflogogo laddove previsto e il materiale didattico.

L'ente erogatore fornisce i servizi di inclusione scolastica al disabile sensoriale, nel caso di pluridisabilità dello studente deve essere punto di riferimento per la scuola, la famiglia e le diverse realtà, cui lo studente, anche attraverso la famiglia, si rivolge.

Gli enti erogatori sono sempre responsabili dell'esecuzione degli interventi e servizi assunti nei confronti delle ATS, degli istituti scolastici e formativi e di terzi. Essi sono responsabili altresì

dell'operato dei loro dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare ai citati enti.

6.5 Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo

La Regione garantisce alle ATS le risorse finanziarie per l'attivazione dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale.

L'Ente Erogatore individua una figura responsabile del Piano Individuale e dei successivi eventuali aggiornamenti che deve coordinare i diversi servizi che vengono attivati in favore dello studente e i diversi soggetti coinvolti (scuola, famiglia, servizi sociali...). Per tale funzione è corrisposta all'ente erogatore, per ciascun piano individuale, una cifra forfettaria di € 150,00.

Il Piano Individuale, tenuto conto del valore dei singoli interventi e in relazione alla gravità e alle effettive esigenze dello studente, è determinato fino a un massimo di € 5.800,00. In ogni caso le ATS possono validare Piani Individuali di valore superiore a € 5.800,00 al netto dei € 150,00 forfettari fino ad un massimo di € 7.500,00 nel caso di gravi e particolari esigenze o interventi caratterizzati da elementi didattico-educativi innovativi e di eccellenza presenti sul territorio. Il valore compreso tra l'importo pari a € 5.800,00 e il valore massimo di € 7.500,00 è validato dalla ATS in presenza di economie e può essere riconosciuto con criterio forfettario.

È invece sempre possibile per ATS validare piani superiori a € 5.800,00 e nel limite massimo di € 7.500,00 nel caso siano studenti pluridisabili, o figli di genitori disabili sensoriali o conviventi con fratelli disabili sensoriali.

Le medesime modalità sono applicabili anche in caso di rimodulazione del Piano di Intervento durante l'anno scolastico per l'incremento e/o la riduzione degli interventi, determinata dalla variazione del bisogno assistenziale.

La Regione provvede a liquidare alle ATS le risorse necessarie in tre fasi:

- Prima quota pari ad almeno il 50% entro la fine di luglio;
- Seconda quota pari al 30% a rendicontazione della prima quota a partire da gennaio;
- Terza quota del 20% a saldo della rendicontazione finale.

Le ATS devono utilizzare le eventuali risorse residue dell'anno scolastico precedente previa comunicazione alla Regione che ne tiene conto in fase di erogazione della seconda quota del 30%.

Le ATS corrispondono le risorse agli enti erogatori in tre fasi:

- Anticipo del 30% a inizio anno scolastico unitamente alla quota forfettaria di € 150,00 per ciascun piano individuale;
- 30% alla presentazione della dichiarazione dell'ente erogatore di aver realizzato gli interventi del Piano per almeno il 50%;
- Il saldo a seguito di verifica da parte della ATS dell'attività svolta dall'ente erogatore e dei singoli Piani di Intervento.

Ai fini della liquidazione del contributo, gli enti erogatori qualificati sono tenuti a trasmettere alle ATS tramite il sistema informativo regionale (SIAGE) la seguente documentazione:

- Relazioni di rendicontazione intermedia e finale giustificative delle spese sostenute;
- Attestazione di regolare esecuzione del servizio completa dei giustificativi di spesa.

6.6 Verifiche, monitoraggio e rendicontazione

Le ATS governano e vigilano sul rispetto dei livelli minimi previsti nelle linee guida.

Le ATS sono inoltre tenute ad alimentare il monitoraggio regionale sull'apposito sistema informativo, (SIAGE) trasmettendo i dati relativi all'attivazione dei servizi e all'assegnazione dei contributi.

Gli enti erogatori qualificati trasmettono mediante il sistema informativo (SIAGE) la documentazione attestante l'erogazione del contributo e la documentazione dei servizi erogati con i relativi atti contabili, al fine di consentire le verifiche - a campione - svolte dagli uffici della Regione.

Le ATS destinatarie del finanziamento regionale sono tenute a conservare - per ciascun anno scolastico e formativo - la documentazione giustificativa dei servizi erogati dagli enti erogatori qualificati e i relativi atti contabili, al fine di consentire le verifiche - a campione - svolte dagli uffici della Regione.

Al fine di verificare il regolare svolgimento degli interventi, nonché l'efficienza e l'efficacia della loro gestione, è facoltà delle ATS, con le modalità ritenute più opportune, disporre controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'ente erogatore qualificato rispetto alle presenti linee guida.